

From the Consul General of Italy, Ottawa, to the Secretary of State for External Affairs, Ottawa.

Consolato Generale d'Italia

Ottawa, Canada.

Ottawa, 29 Marzo 1932 (X).

Signor Segretario di Stato,

Essendo desiderio del Governo di S.M. il Re d'Italia nonchè del Governo Canadese di concludere un'accordo per la reciproca esenzione dei profitti marittimi dall'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile, ho l'onore di informare la Signoria Vostra Onorevolissima che il Governo di Sua Maestà acconsente ad assumere i seguenti impegni:

Article I.—Nei riguardi dell'Italia il Governo Italiano si impegna conformemente alle disposizioni di legge vigenti in Italia circa l'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile (Income Tax) a non assoggettare a tale imposta i redditi provenienti dall'esercizio di navi iscritte in un porto del Canada, armate o esercitate da persone o società residenti o domiciliate nel Canada, e non residenti o domiciliate in Italia, quand'anche dette persone o società mantengano nel Regno d'Italia rappresentanze, agenzie, succursali o uffici analoghi.

Nei riguardi del Canada il Governo Canadese si impegna in conformità alla disposizione di legge vigenti nel Canada in materia di Income Tax (imposta sui redditi Ricchezza Mobile), a non assoggettare a detta imposta i redditi provenienti dall'esercizio di navi, battenti la bandiera italiana ed iscritte in un porto del Regno d'Italia, armate o esercitate da persone o società residenti o domiciliate in Italia e non residenti e domiciliate nel Canada, quand'anche dette persone o società mantengano nel Dominio Canadese rappresentanze, agenzie, succursali od uffici analoghi.

Article II.—È inteso che la locuzione "esercizio di navi" si riferisce agli affari conclusi da un armatore di navi e che agli effetti di detta definizione la parola "armatore" comprende ogni e qualsiasi noleggiatore.

Article III.—Resta altresì convenuto che le imposte sui profitti marittimi pagate o altrimenti dovute dal 1° gennaio 1928 ad una delle Alte Parti Contraenti da persone o società residenti o domiciliate nel territorio dell'altra Parte Contraente verranno rimborsate, purchè l'interessato ne faccia domanda direttamente o a mezzo di un rappresentante diplomatico o consolare entro un anno dalla data del presente accordo, o condonate coll'entrata in vigore del presente accordo.

Article IV.—Il presente accordo avrà effetto per un anno dalla sua data e successivamente per un tempo indefinito, salvo a cessare di aver effetto dodici mesi dopo la sua denuncia per parte di una delle due Alte Parti Contraenti.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

D. ROGERI
R. Console Generale d'Italia.

All'Onorevolissimo
Sig. Segretario di Stato
per gli Affari Esterni,
Ottawa, Canada.